

SOMMARIO

ART. 01	-	DEFINIZIONE DEL MERCATO	2
ART. 02	-	GESTIONE DEL MERCATO	2
ART. 03	-	COMMISSIONE DI MERCATO	2
ART. 04	-	FUNZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO	3
ART. 05	-	DIRETTORE DEL MERCATO	4
ART. 06	-	COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO	5
ART. 07	-	PERSONALE ADDETTO AL MERCATO	6
ART. 08	-	RILEVAZIONI STATISTICHE	6
ART. 09	-	POLIZIA AMMINISTRATIVA DEL MERCATO	7
ART. 10	-	PESATURA E VERIFICA DEL PESO	7
ART. 11	-	GESTIONE DEI SERVIZI	8
ART. 12	-	SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO	8
ART. 13	-	FACCHINAGGIO	8
ART. 14	-	TARIFFE	9
ART. 15	-	SERVIZI BANCARI E DI TESORERIA	9
ART. 16	-	RESPONSABILITÀ	9
ART. 17	-	VENDITORI	10
ART. 18	-	COMPRA TORI	10
ART. 19	-	REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI	10
ART. 20	-	DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO	11
ART. 21	-	DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL LORO PERSONALE	11
ART. 22	-	DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI	11
ART. 23	-	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA	12
ART. 24	-	QUANTITATIVI MINIMI	13
ART. 25	-	CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI	13
ART. 26	-	GESTIONE DEI POSTEGGI	14
ART. 27	-	INDICAZIONI SUI POSTEGGI	15
ART. 28	-	USO DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI	15
ART. 29	-	TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI	15
ART. 30	-	REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI	16
ART. 31	-	RICONSEGNA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI	16
ART. 32	-	CALENDARIO E ORARI DI MERCATO	17
ART. 33	-	INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI	17
ART. 34	-	INGRESSO AL MERCATO	17
ART. 35	-	ORDINE INTERNO	18
ART. 36	-	CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	18
ART. 37	-	OPERAZIONI DI VENDITA	19
ART. 38	-	VENDITE ALL'ASTA	19
ART. 39	-	MERCE IN VENDITA	20
ART. 40	-	COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	20
ART. 41	-	STRUMENTI DI PESATURA	20
ART. 42	-	NORME PER LA VENDITA	20
ART. 43	-	VENDITE PER CONTO	21
ART. 44	-	DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE	21
ART. 45	-	DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO	22
ART. 46	-	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI	22
ART. 47	-	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	23
ART. 48	-	ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FUORI DAL MERCATO	24
ART. 49	-	DISPOSIZIONE FINALE	24
ART. 50	-	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	24

Art. 01 – DEFINIZIONE DEL MERCATO

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi, compreso il parcheggio antistante, come da allegata planimetria, posti a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, nonché dei funghi, siti in Bassano del Grappa – Via del Mercato – costituiscono il pubblico servizio del Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge 25 marzo 1959, n. 125 e nella Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 20.
2. Nel suddetto mercato è inoltre consentito il commercio all'ingrosso di altri prodotti agro-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi.
3. La vendita dei prodotti deve essere effettuata per colli interi, confezioni o derrate sciolte in conformità con le disposizioni vigenti nei settori commerciali indicati nei commi precedenti.

Art. 02 – GESTIONE DEL MERCATO

1. Il Mercato è gestito dal Comune di Bassano del Grappa che ne è proprietario ed il suo funzionamento viene disciplinato dal presente Regolamento.
2. I proventi derivanti dalla gestione devono consentire il sostegno delle spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi ed al mantenimento e miglioramento dei relativi impianti.
3. L'Amministrazione Comunale può stabilire di gestire il Mercato in forme diverse.

Art. 03 – COMMISSIONE DI MERCATO

1. Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge 23.5.1959 n. 125 e dalla Legge regionale 30.3.1979 n. 20, presso il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli è istituita la Commissione di Mercato, nominata dal Consiglio comunale su designazione delle categorie maggiormente rappresentative a livello provinciale e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. La Commissione è composta, oltre che dal Presidente che è il Sindaco o suo delegato, dai seguenti membri:
 - a. tre rappresentanti del Comune, scelti dal Consiglio comunale fra i suoi componenti;
 - b. un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, designato dalla Giunta Camerale;
 - c. il Responsabile dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura di Vicenza o un suo delegato;
 - d. il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio o suo delegato;
 - e. due produttori ortofrutticoli, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;
 - f. un produttore ortofrutticolo scelto tra gli abituali frequentatori del Mercato;

- g. due concessionari di posteggi fissi di vendita del Mercato;
 - h. un concessionario di Mercato abituale operatore con i mercati esteri di prodotti ortofrutticoli;
 - i. due consumatori, di cui uno in rappresentanza delle Cooperative di Consumo, segnalati dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
 - j. due rappresentanti dei venditori in sede fissa, segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
 - k. due rappresentanti dei venditori ambulanti, segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
3. Il Presidente, qualora l'ordine del giorno da trattare preveda argomenti a cui siano interessati le cooperative di facchinaggio ed i lavoratori dipendenti dalle ditte concessionarie di posteggi o di servizi nel Mercato, convoca un rappresentante designato dalle cooperative di facchinaggio ed uno designato dai lavoratori dipendenti, a titolo consultivo.
 4. Alle riunioni della Commissione partecipa con funzioni consultive il Direttore del Mercato.
 5. Esperti del settore possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione con funzioni consultive e senza diritto di voto.
 6. Un dipendente dell'Ente Gestore funge da Segretario.
 7. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
 8. La Commissione si intende costituita una volta nominati i 2/3 dei componenti della stessa.
 9. La Commissione di Mercato trasmette per conoscenza, entro quindici giorni, copia dei verbali delle riunioni alla Commissione regionale per i Mercati, all'Ente Gestore e al Direttore del Mercato per i provvedimenti di competenza.

Art. 04 – FUNZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. La Commissione di cui al precedente art. 3, è convocata di regola dal Presidente una volta al mese ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dall'Ente Gestore.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, il giorno e l'ora di convocazione devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono essere inviati ai membri della Commissione almeno sette giorni prima della data della prima convocazione, fatte salve eventuali convocazioni d'urgenza.
3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.

4. Le deliberazioni vengono adottate sempre a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
5. La Commissione di Mercato ha il compito di:
 - a. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti ed i controlli necessari e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;
 - b. collaborare con la Commissione regionale per i mercati nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 6 della L. R. 20/79;
 - c. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di Mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la miglior efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario ed esprimere pareri sulle modifiche ed innovazioni proposte in tal senso dall'Ente Gestore;
 - d. esprime parere sul rendiconto annuale del Mercato;
 - e. esprimere il proprio parere e formulare proposte all'Ente Gestore in merito a:
 1. criteri di massima per l'assegnazione dei posteggi ed il numero degli stessi;
 2. il Regolamento di Mercato e le eventuali modifiche da apportarvi;
 3. l'istituzione di nuovi servizi di Mercato.
6. I pareri richiesti dall'Ente Gestore devono essere evasi entro 30 giorni dalla data della richiesta; decorso detto termine l'Ente Gestore decide di sua iniziativa.
7. Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della L. R. 30 marzo 1979 n. 20, le indicazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, la Commissione di Mercato provvede:
 - a. a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;
 - b. ad inviare notizia dei provvedimenti adottati;
 - c. a comunicare eventuali rilievi, deficienze ed irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso in ambito regionale.
8. I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti.
9. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carica dell'Ente Gestore.

Art. 05 – DIRETTORE DEL MERCATO

1. Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso.
2. La nomina ed il rapporto d'impiego del Direttore, nonché il trattamento giuridico ed economico sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione del Personale del Comune di Bassano del Grappa e dalle norme contrattuali.
3. Al concorso per la nomina del Direttore del Mercato sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dei Concorsi.

4. Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni purché autorizzate, né svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore con le funzioni svolte nel Mercato stesso.

Art. 06 – COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

1. Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente Gestore, con esclusione di quelle proprie dirigenziali.
2. Egli è il capo del personale addetto al Mercato, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti del richiamo e propone all'Ente Gestore le sanzioni da infliggere, secondo le norme contenute nel contratto di lavoro e nel Regolamento del Personale.
3. Al Direttore del Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti particolari:
 - a. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla documentazione prevista dal presente Regolamento;
 - b. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
 - c. autorizzare l'accesso anticipato rispetto all'orario di apertura alle contrattazioni di operatori che ne facciano richiesta scritta per motivi di provata e straordinaria necessità;
 - d. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
 - e. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste da Regolamento;
 - f. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
 - g. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate fuori dall'orario prescritto;
 - h. proporre all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
 - i. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - j. accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà delle merci;
 - k. vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;
 - l. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere eventuali frodi;
 - m. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
 - n. in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone all'Ente Gestore;

- o. curare in modo particolare la vendita dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato, qualora lo ritenga necessario;
 - p. curare nel quadro delle attrezzature di Mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 39 (derrate affidate alla Direzione);
 - q. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo art. 12;
 - r. emanare ordini di servizio per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Ente Gestore;
 - s. collaborare col Comando di Polizia Municipale per favorire l'esercizio dell'attività di polizia amministrativa del Mercato a mezzo degli agenti messi a disposizione;
 - t. disporre la diffida o la sospensione dal Mercato per un periodo massimo di tre giorni, nei confronti di coloro che contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del Mercato stesso;
 - u. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni di legge e regolamentari nonché dal presente Regolamento.
4. Il Direttore ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e di Regolamento o che comunque turbano col loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.
 5. Il Direttore ha inoltre facoltà di consultare i rappresentanti degli operatori interni ed esterni del Mercato, ogni qualvolta lo ritenga necessario. In ogni caso, almeno una volta all'anno, è comunque tenuto a fare una verifica con gli operatori interni sulla gestione dei servizi e sul conto economico della struttura.

Art. 07 – PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, dal personale assunto dall'Ente Gestore ed assegnato in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso.
2. La nomina ed il rapporto d'impiego, nonché il trattamento giuridico ed economico sono previsti e disciplinati dal Regolamento generale del Personale.
3. Al Personale del presente articolo è vietato svolgere al Mercato sotto qualsiasi forma o anche in via provvisoria attività di produttore, commissionario e commerciante. Ad esso è pure vietato di inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Art. 08 – RILEVAZIONI STATISTICHE

1. Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci e/o sull'autodichiarazione da parte degli operatori addetti alle vendite. Tale documentazione deve essere completa degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza. Può essere fornita anche tramite supporto o comunicazione informatica su specifiche della Direzione.
3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione del Mercato a mezzo di personale allo scopo qualificato mediante il metodo dell'intervista, eventualmente combinato con quello dell'osservazione.
4. L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel Mercato e per ogni prezzo rilevato si dovrà registrare anche la qualità e varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono.
5. I concessionari di mercato sono tenuti a fornire alla Direzione, ai soli fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate.
6. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio mentre i risultati globali dell'indagine, sia per quanto riguarda i prezzi sia per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Art. 09 – POLIZIA AMMINISTRATIVA DEL MERCATO

1. La vigilanza urbana ed il servizio di Polizia Amministrativa del Mercato sono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale.
2. Ferme le competenze della Polizia Municipale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 commi 1 e 2 della legge 24.11.1981, 689, anche al personale dipendente dell'Ente Gestore, assegnato al Mercato con qualifica corrispondente ad almeno alla categoria "C" del vigente CCNL Enti Locali.
3. Detto personale, per essere adibito alle mansioni di controllo e di verbalizzazione delle violazioni al presente Regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione da organizzarsi nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono introitate in specifico capitolo d'entrata da istituirsi e sono destinate alla finalità previste dal comma 2 dell'art.2 del presente Regolamento.

Art. 10 – PESATURA E VERIFICA DEL PESO

1. Ogni venditore provvede alla pesatura delle derrate mediante bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.
2. All'interno del Mercato sono posti gratuitamente a disposizione dei richiedenti alcuni strumenti di pesatura di proprietà dell'Ente Gestore.

3. La Direzione del Mercato può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori, anche su richiesta degli interessati.

Art. 11 – GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Ente Gestore provvede, sia direttamente sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:
 - a. servizio di pulizia del Mercato;
 - b. servizio di bar e ristoro;
 - c. servizio di parcheggio;
 - d. ogni altro servizio ausiliario del mercato.
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione stipulata tra l'Ente Gestore e le ditte concessionarie.
3. Le ditte concessionarie non possono cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 12 – SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agroalimentari immessi nel Mercato provvedono i competenti Organi Sanitari, ai sensi della vigente normativa.
2. Detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnare al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.
3. I funghi freschi spontanei possono essere venduti solo da operatori in possesso della specifica abilitazione alla vendita e sottoposti al preventivo controllo e certificazione sanitaria.
4. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus Edulis* e relativo gruppo (Porcini).

Art. 13 – FACCHINAGGIO

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte direttamente dai concessionari, dall'Ente Gestore o date in concessione a terzi.
2. Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri operatori. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

3. Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri collaboratori, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Art. 14 – TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi, dei diritti e dei canoni di concessione del Mercato sono stabilite dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore del Mercato.
2. Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della Direzione, in luoghi adatti in modo che coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.
3. Per nessun motivo possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Art. 15 – SERVIZI BANCARI E DI TESORERIA

1. Nel mercato può essere istituita una Cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.
2. La gestione della Cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'Ente gestore.
3. Le condizioni della Cassa di Mercato devono essere approvate con provvedimento dell'Ente Gestore.

Art. 16 – RESPONSABILITÀ

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del Mercato.
2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi, dai loro dipendenti o collaboratori causati all'Ente Gestore.
3. Spetta al Direttore del Mercato adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 17 – VENDITORI

1. Sono ammessi alle vendite nel Mercato:
 - a. I commercianti all'ingrosso iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;
 - b. I produttori ortofrutticoli, singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di legge ed in forza dei regolamenti comunitari ed in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli, che possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci;
 - c. gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.
2. E' vietato a chicchessia effettuare vendite se non nei casi previsti dai commi precedente.

Art. 18 – COMPRATORI

1. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
 - a. i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - b. i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli, singoli od associati;
 - c. le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
 - d. le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
 - e. le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.
2. Entro l'orario stabilito all'art. 32 del presente Regolamento e con i criteri di accesso stabiliti sono ammessi al Mercato i privati consumatori che potranno acquistare presso i concessionari dei posteggi fissi di vendita derrate non inferiori alle quantità minime fissate dalla tabella "A" (allegata).
3. Presso produttori singoli o associati i privati consumatori possono effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti nella suddetta tabella "A".

Art. 19 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

1. Il possesso dei requisiti per essere ammessi a svolgere attività in Mercato è accertato dal Direttore attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia per l'esercizio delle attività commerciali.

Art. 20 – DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

1. Il Direttore del Mercato rilascia alle persone ammesse al Mercato, ad eccezione dei consumatori ammessi al Mercato nell'orario di cui al successivo art. 32, apposita tessera.
Nella tessera devono essere indicate:
 - a. nome e cognome del titolare;
 - b. ditta richiedente;
 - c. titolo di ammissione al Mercato;
 - d. periodo di validità.
2. Per il rilascio della tessera è dovuto il pagamento di un diritto stabilito dall'Ente Gestore.
3. Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta.
4. I produttori occasionali possono essere esentati dalla Direzione a munirsi del documento di cui sopra.
5. La tessera di accesso, che rimane sempre e comunque di proprietà dell'Ente gestore, è strettamente personale deve essere sempre esibita su richiesta del direttore di Mercato e/o dei suoi collaboratori.

Art. 21 – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL LORO PERSONALE

1. I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori che per la vendita usufruiscono delle aree loro riservate ("tettoia produttori") possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori a tal fine, possono operare anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda e non possono rappresentare altri produttori.
3. Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché gli enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce.

Art. 22 – DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. I posteggi fissi ed i magazzini sono di preferenza destinati agli operatori (commercianti all'ingrosso, commissionari, mandatari) ed alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui alla legge 27.7.1967 n. 622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

2. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni individuate dalla legge predetta, che svolgano attività a carattere stagionale, sarà assegnato dall'Ente Gestore uno spazio in relazione alle specifiche esigenze.

Art. 23 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

1. I posteggi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono concessi agli operatori aventi requisiti richiesti, su domanda degli interessati ed a seguito di un bando di concorso.
2. L'assegnazione sarà effettuata in base a una graduatoria formulata in relazione a predeterminate condizioni di accesso e priorità di assegnazione ed in base a criteri di valutazione e di merito stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di Mercato.
3. Una ditta può risultare assegnataria, ai sensi del presente articolo, di un numero massimo di 7 (sette) posteggi tipo.
4. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei limiti di posteggi previsti e di garantire l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente all'Ente Gestore ogni variazione della propria composizione societaria. Qualora a seguito di tale comunicazione dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i medesimi, l'Ente Gestore potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.
5. Le concessioni hanno la durata di anni 5 (cinque) e avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.
6. Il canone di concessione di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Direzione del Mercato e deve essere pagato a rate mensili anticipate.
7. All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 3 (tre) mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
8. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta. Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può revocare la concessione, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
9. Le aree destinate ai produttori singoli od associati sono assegnate dalla Direzione del Mercato ai richiedenti. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

10. Le assegnazioni delle aree sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso e la tariffa per l'occupazione delle aree deve essere pagata anticipatamente.

Art. 24 – QUANTITATIVI MINIMI

1. L'Ente Gestore determina, sentita la Direzione di Mercato, i livelli minimi - espressi in Ton. di derrate - di attività annuale, ai quali subordinare la concessione e/o il rinnovo della concessione dei posteggi e/o magazzini all'interno del Mercato Ortofrutticolo.
2. La Direzione del Mercato determina statisticamente il quantitativo di derrate introdotte annualmente dalle ditte concessionarie fino ad accertare il raggiungimento, da parte delle stesse, dei livelli minimi di cui al comma precedente.
3. Del risultato delle rilevazioni sarà data comunicazione ad ogni ditta concessionaria.
4. I concessionari di posteggi o magazzini che per due anni consecutivi non raggiungano i livelli minimi di attività di cui al presente articolo, potranno perdere il diritto al rinnovo della concessione o vedersi ridotto il numero dei posteggi e/o magazzini in concessione.

Art. 25 – CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI

1. Qualora la concessione di un posteggio o di un magazzino sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
2. La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla vendita nell'ambito del Mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
3. Qualora la persona fisica concessionaria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia rilasciata alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'Ente Gestore, il quale, sentita la Direzione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del Mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
4. Qualora la concessione di un posteggio o di un magazzino sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante

e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dell'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. Se più siano i titolari di un posteggio o di un magazzino, questi sono responsabili solidamente verso l'Amministrazione degli obblighi derivanti dalla concessione.

5. In caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che ricomprenda un posteggio oggetto di concessione, la concessione medesima sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purché in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento.
6. Il soggetto interessato dovrà presentare all'Ente Gestore preventiva domanda di autorizzazione alla volturazione. In caso di mancata presentazione della domanda si applicherà la revoca dell'assegnazione di cui all'art. 30.
7. In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, variazioni societarie riguardanti la sede legale, la denominazione o ragione sociale, la composizione dell'organo amministrativo, dovrà essere inoltrata preventiva domanda all'Ente Gestore, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
8. In caso di fusione o incorporazione di ditte concessionarie, il soggetto, che per effetto dei suddetti atti risulterà legittimato a subentrare senza soluzione di continuità nelle concessioni, potrà ottenere la voltura entro il limite massimo stabilito di 5 (cinque) posteggi tipo.
9. Le ditte richiedenti l'unificazione per realizzare la contiguità, possono far pervenire all'Ente Gestore una specifica richiesta dalla quale risulti l'accordo di tutte le ditte interessate mediante la sottoscrizione della domanda di accettazione.
10. Sempre al fine di realizzare la contiguità l'Ente Gestore, su richiesta degli interessati, potrà disporre trasferimenti su posteggi vacanti con priorità rispetto all'assegnazione degli stessi a terzi.

Art. 26 – GESTIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi e i magazzini debbono essere gestiti dall'intestatario della concessione.
2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di legge.
3. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere affidata anche a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

4. I concessionari, per i rapporti con L'Ente Gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
5. Gli atti che non possono essere notificati presso il domicilio vengono notificati presso la Direzione del Mercato.

Art. 27 – INDICAZIONI SUI POSTEGGI

1. In conformità dell'atto di concessione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare, la ragione e la denominazione sociale.
2. Le caratteristiche della tabella contenente le predette indicazioni dovranno essere conformi al modello approvato dal Direttore del Mercato.

Art. 28 – USO DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita.
2. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e le aree di carico a deposito di imballaggi vuoti e di qualsiasi altro materiale.
3. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso del Direttore del Mercato che impartirà le disposizioni del caso.
4. I concessionari sono responsabili dell'ordinaria manutenzione, buona conservazione e pulizia dei singoli posti, locali o aree da essi usati.
5. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell' Ente Gestore.
6. I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie coperta o scoperta maggiore di quella loro assegnata. Il Direttore del Mercato potrà ordinare lo sgombero immediato di aree adibite al transito o alla sosta dei veicoli.
7. E' vietato ai concessionari di tenere nei magazzini e nei posteggi liquidi infiammabili.

Art. 29 – TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

1. Le assegnazioni dei posteggi cessano:
 - a. alla scadenza;

- b. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo dell'assegnazione o degli eredi;
- c. per fallimento dell'assegnatario;
- d. per scioglimento della società assegnataria.

Art. 30 – REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. L'assegnazione dei posteggi e dei magazzini è revocata nei seguenti casi:
 - a. cessione totale o parziale del posteggio o del magazzino a terzi in assenza della volturazione;
 - b. mancata presentazione della domanda di volturazione di cui all'art. 25 comma 6;
 - c. sussistenza di posizione dominante di cui all'art. 23 comma 3;
 - d. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
 - e. inattività commerciale nei posteggi per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente Gestore.
 - f. accertate gravi scorrettezze commerciali;
 - g. gravi e/o reiterate infrazioni alle leggi, alle disposizioni sanitarie, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato formalmente contestatasi concessionario;
 - h. accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o magazzino.
2. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore a mezzo del Dirigente incaricato, sentita la Direzione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.
3. La Direzione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro 7 giorni dalla data della richiesta.

Art. 31 – RICONSEGNA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. Cessata o revocata la Concessione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e cose e in buone condizioni di manutenzione, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.
2. Il concessionario del posteggio o magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stesso e le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non effettuati.
3. Lo stato del posteggio sarà valutato da un arbitrato formato dall'ex titolare del posteggio, dal Direttore del Mercato e da un tecnico dell'Ente Gestore. Solo dopo il rimborso d'eventuali danni, sarà dato dal Direttore il nulla-osta per lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 32 – CALENDARIO E ORARI DI MERCATO

1. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente Gestore, sentita la Direzione di Mercato.
2. L'orario delle vendite viene fissato dall'Ente Gestore, sentita la Direzione del Mercato.
3. E' vietata la vendita prima dell'orario di apertura delle contrattazioni.
4. L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con l'orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'art. 18.
5. L'orario di mercato sarà fissato in modo da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.
6. Ai concessionari dei posteggi fissi di vendita e agli altri operatori interni che ne facciano richiesta alla Direzione è consentito, durante l'orario di chiusura, l'accesso al Mercato e l'eventuale sosta notturna degli automezzi. Tali servizi sono soggetti alla corresponsione delle tariffe di "accesso in fuori orario" e di "sosta notturna".
7. Ai fornitori dei servizi al Mercato (pulizia, vigilanza notturna ecc) è consentito l'accesso gratuito in fuori orario.
8. Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Art. 33 – INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI

1. L'inizio ed il termine delle operazioni di vendita sono annunciati con apposito segnale.
2. I conferenti derrate e/o imballaggi agli operatori interni prima dell'inizio delle operazioni di vendita, non devono allontanarsi dalla sede del posteggio ove lo scarico viene effettuato.

Art. 34 – INGRESSO AL MERCATO

1. Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito, tutte le persone che sono in possesso del documento di cui all'art. 20.
2. I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario stabilito.
3. Le persone che si fossero introdotte nel Mercato senza averne diritto verranno dichiarate in contravvenzione e dovranno immediatamente uscire.

4. Coloro che intendessero visitare il Mercato per un qualsiasi legittimo scopo diverso da quelli normali di vendita, di acquisto, di servizio o di controllo, dovranno presentarsi agli uffici di direzione per ottenerne il permesso.
5. Le attività di Mercato dovranno essere svolte solo ed esclusivamente con la presenza del Personale della Direzione e/o dei collaboratori in servizio.

Art. 35 – ORDINE INTERNO

1. L'Ente Gestore determina le direttive generali intese ad assicurare l'ordine interno al Mercato. Il Direttore del Mercato, nell'ambito del presente Regolamento, delle proprie competenze e delle direttive generali, dispone con appositi ordini di servizio.
2. E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. attirare i compratori con grida o schiamazzi;
 - c. gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
 - d. introdurre animali;
 - e. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
 - f. compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.
 - g. durante l'orario delle contrattazioni, operare a torso nudo e compiere atti contrari alla pubblica decenza.
3. Gli operatori di mercato ed i loro collaboratori possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.
4. In particolare, richiamati gli obblighi in materia di raccolta di rifiuti, delle sanzioni e dei divieti previsti dalla vigente normativa vengono richiamati i seguenti divieti:
 - a. portare rifiuti dall'esterno e abbandonarli all'interno del Mercato;
 - b. rovesciare e abbandonare a terra rifiuti;
 - c. abbandonare angolari, retine, reggette, cassette, bancali o altro presso i posteggi o in qualsiasi area mercatale, se non specificatamente destinata a tale scopo;
 - d. gettare o abbandonare rifiuti attorno ai cassonetti e attorno agli appositi contenitori.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione disciplinare si procederà all'attivazione delle procedure per la comminazione delle sanzioni di legge.

Art. 36 – CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti destinati alla vendita nell'ambito del mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso secondo le disposizioni del Direttore.

2. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita quando le condizioni di viabilità del Mercato lo consentano.
3. La circolazione e la sosta dei veicoli negli appositi spazi nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito ordine di servizio.
4. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.
5. Nell'interno del Mercato i veicoli debbono rispettare i limiti di velocità stabiliti e la segnaletica stradale.
6. Le infrazioni saranno sottoposte alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 37 – OPERAZIONI DI VENDITA

1. Le vendite avvengono in regime di libera concorrenza e la contrattazione è libera.
2. Chiunque metta in atto comportamenti in grado di originare turbative al libero scambio delle merci sarà immediatamente sospeso dal mercato ai sensi dell' art. 46 del presente Regolamento.
3. La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, in ordine ai quantitativi di derrate introdotte nel Mercato.

Art. 38 – VENDITE ALL'ASTA

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di astatori nominati dall' Ente Gestore.
2. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
3. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.
4. Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara.
5. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore.

Art. 39 – MERCE IN VENDITA

1. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
2. Tutti gli operatori che espongono la merce in vendita devono porre le cassette o altri contenitori su supporti, al fine di evitarne il contatto diretto con il suolo.
3. La merce venduta deve essere fisicamente distinta da quella in vendita mediante cartellino portante il nome del compratore.

Art. 40 – COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1. Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. (Unione Europea) si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.
2. Il peso, le dimensioni, i materiali, le caratteristiche, le tipologie, le etichettature degli imballaggi sono regolati dalla normativa vigente in materia.
3. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

Art. 41 – STRUMENTI DI PESATURA

1. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c. bene in vista ai compratori.
2. Nulla è dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 42 – NORME PER LA VENDITA

1. Le vendite non eseguite a mezzo astatore sono effettuate esclusivamente nei posteggi delle ditte concessionarie o dai produttori nelle aree ad essi destinate.
2. Il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati di imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal

controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 43 – VENDITE PER CONTO

1. I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
2. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (escluso il carico), nonché dello "star del credere".
3. I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti.
4. In ogni conto vendita deve, quantomeno, risultare:
 - a. la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
 - b. il prezzo di vendita;
 - c. il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;
 - d. il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.
5. I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
6. I commissionari e mandatari possono rivalersi sul committente per ogni irregolarità rilevata e sanzionata sulla merce inviata.

Art. 44 – DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

1. Gli operatori di Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento o che non abbiano i requisiti qualitativi previsti, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato il quale, d'intesa con l'organo sanitario e/o il servizio di controllo qualità, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante l'obbligo di ricondizionamento e il valore del deprezzamento.
3. Per le merci di cui al precedente comma per le quali sia impedita la vendita o non siano più ricondizionabili, il Direttore rilascia un certificato comprovante il ritiro dal Mercato o la distruzione, in riferimento a quanto accertato dall'organo di controllo qualità o dall'organo sanitario.

4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 45 – DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

1. Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari, alla vendita:
 - a. delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
 - b. delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del Mercato o irreperibili;
 - c. di eventuali derrate rinvenute in Mercato e non rivendicate.
2. I commissionari, i mandatari sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del Mercato e consegnare nello stesso giorno il ricavo netto unitamente alla documentazione riguardante le suddette vendite.
3. L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 46 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

1. Indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale e dalle sanzioni amministrative previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:
 - a. diffida (verbale o scritta) o sospensione, sentito l'interessato, da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
 - b. sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente Gestore, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato;
 - c. revoca, da parte dell'Ente Gestore, dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente Gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art. 47 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. Indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o regolamenti, le infrazioni alle norme del presente Regolamento danno luogo, a carico dei trasgressori, alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

DESCRIZIONE	ART. REGOLAMENTO	PENA PECUNIARIA (euro)	
		MINIMA	MASSIMA
Dati non veritieri e non conformi o mancata compilazione dei documenti di entrata merce	8	50,00	309,00
Rifiuto di fornire agli incaricati della Direzione del Mercato la documentazione necessaria alle rilevazioni statistiche e dei prezzi	8	25,00	154,00
Mancata esibizione della tessera per l'accesso o utilizzo di tessera scaduta e comunque invalida	20	12,00	77,00
Utilizzo improprio degli strumenti per l'accesso automatico al Mercato in "fuori-orario" (tessere magnetiche, ecc.)	32	25,00	154,00
Vendita di merce non propria da parte dei produttori o non appartenente ai soci da parte di cooperative	17	50,00	309,00
Vendita diretta effettuata da operatori non concessionari e fuori dalle aree di vendita	17	75,00	464,00
Vendita ai privati consumatori di derrate in quantitativi inferiore ai minimi di cui alla tabella "A"	18	50,00	309,00
Uso dei posteggi e altre aree per deposito di merce ed altri oggetti non necessari alla vendita	28	50,00	154,00
Operazioni di vendita compiute prima dell'orario	32	75,00	464,00
Inosservanza dell'orario del mercato da parte degli utenti	32	35,00	164,00
Comportamenti omissivi e commissivi atti a violare l'ordine interno del Mercato e/o compromettere la disciplina delle contrattazioni	35	25,00	77,00
Uso improprio dei servizi igienici	35	25,00	77,00
Mancata pulizia del posteggio e spazi annessi	28	25,00	77,00
Portare rifiuti dall'esterno all'interno del Mercato	35	75,00	154,00
Mancata raccolta dei rifiuti negli appositi recipienti e/o abbandono degli stessi attorno agli appositi contenitori	35	75,00	309,00
Abbandono di rifiuti e/o imballaggi nell'area interna ed esterna del Mercato	35	75,00	464,00
Occupazione abusiva di aree	23/28	25,00	154,00
Violazione delle norme per l'uso dei veicoli inerenti la c.d. circolazione statica dei veicoli (divieti di sosta e fermata)	36	25,00	154,00
Violazione delle norme per l'uso dei veicoli inerenti la c.d. circolazione dinamica dei veicoli (eccesso di velocità, guida pericolosa, guida contromano, ecc.)	36	38,00	232,00
Violazione alle norme relative alla classificazione, calibratura, tolleranze e presentazione dei prodotti ortofrutticoli	40	50,00	154,00
Eccesso di bagnatura della merce	40	25,00	154,00
Interferenza nell'altrui contrattazione	43	25,00	154,00
Irregolare formulazione del conto vendita	37	25,00	154,00
Violazioni alle norme che disciplinano il Mercato non specificate nel presente Regolamento e non altrimenti sanzionate		25,00	154,00

2. Per le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si procede ai sensi e con le modalità stabilite dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. Gli operatori della Polizia Municipale comunicano copia delle contravvenzioni elevate all'interno del Mercato alla Direzione dello stesso per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6 l'eventuale elevazione di provvedimenti disciplinari previsti all'art. 46 del presente Regolamento.

Art. 48 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FUORI DAL MERCATO

1. Le norme del presente Regolamento, con esclusione di quelle relative al funzionamento interno del Mercato stesso, sono estese al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che si svolga fuori del Mercato.
2. Tale attività, peraltro, deve svolgersi nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni sanitarie e di polizia vigenti in materia, o che saranno allo scopo impartite.

Art. 49 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia, in quanto applicabili.

Art. 50 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 81 del vigente Statuto, a seguito di una duplice pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni.

TABELLA "A"**QUANTITA' MINIMA DI DERRATE DI CUI E' CONSENTITO L'ACQUISTO**

FRUTTA	Kg.
Albicocche	5
Angurie	20
Arachidi	3
Arance	7
Banane	4
Carrube	2
Castagne/Marroni	5
Castagne secche	2
Ciliegie	5
Datteri	2
Fichi freschi	3
Fragole e fragoloni	2
Kaki	5
Limoni	4
Mandarini e Clementine	6
Mandorle	2
Mele	4
Meloni	8
Nespole	3
Noci	3
Nocciole	2
Pere	4
Pesche	4
Susine	5
Uva fresca	5
Uva secca	2

ORTAGGI	Kg
Aglio	1
Asparagi	4
Barbabietole rosse	5
Biete coste	5
Carciofi	Pz. 20
Cardi	5
Carote	4
Cavoli Broccoli	5
Cavoli Cappucci	5
Cavoli Verze	5
Cavolfiori	5
Cetrioli	3
Cicoria catalogna	5
Cipolle	10
Cipolline	5
Fagioli freschi	8
Fagiolini	5
Fava fresca	5
Finocchi	5
Insalate	3
Melanzane	5
Patate	10
Patate americane	8
Peperoni	5
Piselli freschi	5
Pomodori freschi	5
Pomodori sugo	10
Prezzemolo	0,5
Radicchio	3
Radice di cicoria	5
Rape	5
Ravanelli	Mz. 5
Sedano	2
Spinaci	5
Zucchine	5
Zucche	5

- I quantitativi minimi per particolari tipologie e qualità di prodotti ed imballaggi saranno definiti dalla Direzione del Mercato.